



Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il giudice designato, dott. Antonio Pianoforte,

nel procedimento unitario iscritto al numero di r.g. **85/2025**, promosso da:

FRASCA DANIELE (c.f. FRSDNL90T27M088O) e **FRASCA MARIA ROSA** (FRSMRS74C45M088H), con il patrocinio dell'avv. BARRAVECCHIA ATTILIO, e l'assistenza dell'*advisor* dott. Giuseppe Iacono

RICORRENTI

avente ad oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. c.c.i.i.*,

in cui svolge la funzione di gestore della crisi i dott.ri Salvatore Barrano e Michelangelo Guzzardi;

letto l'art. 70 c.c.i.i.,

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che i debitori istanti FRASCA DANIELE e FRASCA MARIA ROSA hanno depositato, con l'ausilio dell'OCC ODEC di Ragusa, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. c.c.i.i.*, integrato in data 21/1/2026;

ritenuto che appare sussistere la competenza di questo tribunale, poiché il debitore istante ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario del tribunale di Ragusa;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 67, co. 2, c.c.i.i.) sono stati riportati nel ricorso, come integrato a seguito di decreto interlocutorio, anche con depositati in allegato, l'indicazione: a) di tutti i creditori, con la precisazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 68, co. 2, c.c.i.i.), la relazione dell'OCC contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

ritenuto che la proposta appare *prima facie* ammissibile, in quanto (salva eventuale diversa valutazione all'esito delle osservazioni dei creditori):

- i debitori istanti appaiono qualificabili come consumatori (p. 6 relazione o.c.c.; p. 6 ricorso), trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);

- i debitori istanti appaiono versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i.;

- non appaiono ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nell'esito infausto dell'attività esercitata dal debitore principale ORTO MILLENNIUM CONSORZIO TRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI per cui hanno prestato fideiussione per garantire le relative linee di credito e assicurare la continuità aziendale (p. 7 e 8 relazione o.c.c.).

Preso atto che, anche a seguito di integrazione, è stato allegato alla domanda un piano articolato nel quale sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio, precisando chi e con che risorse contribuirà alla soddisfazione degli stessi, in considerazione della peculiarità della procedura, che, insieme ad altre coordinate, prevede un soddisfacimento cumulato dei creditori comuni di più gruppo di debitori, come da integrazione del 21/1/2026: "*Gruppo 1: I sigg. Tolaro Salvatore, Tolaro Gaetano, Tolaro Giovanna, in proprio e quali eredi della sig.ra Marzo Adele, hanno depositato domanda di concordato minore liquidatorio alla quale È stato dato il n. di ruolo 45-1/2025;*

Gruppo 6: il sig. Frasca Giuseppe ha depositato domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Termini Imerese richiedente il trasferimento per connessione all'Ufficio di Ragusa;

Gruppo 7: il sig. Arena Vincenzo ha depositato domanda di concordato minore liquidatorio presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Ragusa alla quale è stata data il n. di ruolo 90-1/2025.

Gruppo 8: i sigg. Messinese Valeria e Cilia Giovanni hanno depositato domanda di concordato minore liquidatorio alla quale è stato dato il n. di ruolo 75-1/2025" (cfr., altresì, i grafici sintetici,

quanto al soddisfo complessivo dei privilegiati, p. 4 e 5 ricorso, escludendo i debitori di cui ai gruppi 2, 3 e 4, come poi precisato, i quali resteranno debitori per intero rispetto alla relativa posizione; cfr., quanto alla posizione dei soli ricorrenti nel presente fascicolo, p. 25, ricorso, nonché 22 relazione o.c.c.).

Preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.; presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente, alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria e alla complessiva soddisfazione offerta ai creditori da tutti i co-fideiussori che hanno manifestato la disponibilità alle parallele iniziative;

p.q.m.

- 1) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito *web* di questo tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;
- 2) dispone che la proposta e il piano siano comunicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, a mezzo posta elettronica certificata o, se non è possibile, per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax presso la residenza o la sede legale di costoro; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;
- 3) onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti e la copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE utilizzato, aggiornato alla data della notifica.
- 4) avvisa i creditori che:
 - una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- 5) dispone che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente;
- 6) dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti;
- 7) dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti;

8) dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente e decreto;

9) fissa, per l'eventuale omologa del piano, l'udienza del 29/9/2026, ore 11.30, presso l'aula F, tribunale di Ragusa, sede centrale, pian terreno.

Si comunichi.

Ragusa, 23/01/2026.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte